

## COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forlì - Cesena

Ordinanza n. 17/2004 del 16.06.2004

### **Oggetto: Regolamento locale d'igiene per la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti.**

#### IL SINDACO

Premesso che la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in casi di necessità;

Rilevato che gli allevamenti di animali, le concimaie, le stalle, i depositi di rifiuti e materiale inerte, i bacini di acque stagnanti, i depositi e i laboratori di sostanze alimentari costituiscono tutti dei potenziali focolai di sviluppo di insetti e topi;

Considerato che detti luoghi e strutture, se non adeguatamente mantenuti e trattati, costituiscono fonte di trasmissione e contagio di malattie infettive;

Considerato altresì che gli accumuli e spandimenti di liquami e deiezioni organiche solide provenienti da allevamenti, se effettuati nei periodi estivi e senza le opportune cautele, possono risultare pericolosi sotto l'aspetto sanitario ed originare dei miasmi estremamente sgradevoli per i numerosi turisti e la popolazione interna;

VISTO il T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265

VISTO la Legge 23.12.1978 n. 833

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

VISTO la Legge 16:01.2003 n. 3

VISTO il D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.P.R. 24.05.1998 n. 236

VISTO la LR. 24.04.1995 n. 50

VISTE le Circolari relative all'applicazione della L.R., n. 50/95 della Regione Emilia Romagna Assessorato Ambiente del 16.04.1996 n. 2645 e del 19.10.1999 n. 1853

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 01.08.1995 n. 3003 nonché il Piano stralcio per il comparto zootecnico (Deliberazione Giunta regionale n. 431 del 21.02.1995)

VISTO la L.R. 03.07.1998 n. 21

VISTO la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della R.E.R. n. 500 del 16.06.1999

VISTO il D.M. 19.04.1999 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola"

SENTITO il parere dell'ARPA, Distretto di Cesena (FC)

SENTITO il parere del Servizio Igiene Pubblica A.U.S.L. di Cesena

ORDINA

- 1) Ai titolari di allevamenti di animali, ai proprietari di stalle, concimaie, depositi di rifiuti o materiali inerti., bacini di acque stagnanti, potenziali fonti di sviluppo di mosche, zanzare, topi, insetti e parassiti infestanti, di adottare tutte le misure atte, allo stato della tecnica ad una idonea conduzione delle suddette attività ed alla periodica manutenzione e pulizia dei suoli e dei locali;
- 2) I proprietari dei terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione, tenendoli sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto, nonché erbacce e specie infestanti,
- 3) Ai soggetti indicati nei punti 1) e 2) di provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi e altri insetti o parassiti infestanti o nocivi, nonché a trattamenti antilarvali, da effettuarsi ogni anno con periodicità adeguata da stabilire in base al grado d'infestazione, usando prodotti autorizzati e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti ecc., devono essere conservate con cadenze almeno bimestrale a cura del titolare o proprietario da esibire, se richiesti, agli organi di vigilanza;
- 4) Ai titolari di esercizi e depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari o bevande, di tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, l'adozione di sistemi e mezzi di lotta contro le mosche, ritenuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica;
- 5) Precisando che per letame e materiali palabili si intendono deiezioni animali solide delle quali si possa fare accumulo e per liquami si intendono deiezioni liquide, tutte le operazioni di concimazione dovranno avvenire preferibilmente in condizioni atmosferiche di cielo sereno e solo in terreni adibiti ad uso agricolo, sulla base dei regolamenti vigenti in materia, si ordina agli operatori agricoli di condurre le operazioni di concimazione dei campi con le seguenti modalità:
  - a) **Letami bovini, equini, suini e ovini.**  
La distribuzione dovrà avvenire in maniera uniforme con l'ausilio di appositi carri spandiletame onde assicurare uno spandimento uniforme, **con l'esclusione dei periodi e luoghi indicati nel punto E dell'art. 6;**
  - b) **Liquame bovino, equino e ovino.**
    - E' sempre **vietato lo spandimento per il periodo compreso tra il 15 Dicembre ed il 28 Febbraio di ogni anno;**
    - Non è consentito lo spandimento nei periodi e nelle zone elencate nei **punti A B C D dell'art. 6.**
    - Su suolo innevato, gelato o saturo di acqua;
    - Su terreni privi di sistemazione idrauliche-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento;
    - Su suoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
    - La distribuzione dovrà essere eseguita in maniera uniforme con l'ausilio di idonei carri spandiliquame.
    - Il divieto temporaneo per il periodo 15 Dicembre 28 Febbraio non si applica per gli allevamenti aventi i requisiti di cui alla legge Regionale n. 21/1998.
  - e) **Liquami suini e liquami provenienti da allevamenti avicoli:**

**E' sempre vietato lo spandimento per il periodo compreso tra il 15 Dicembre ed il 28 Febbraio di ogni anno;**

Non è consentito lo spandimento nei periodi e nelle zone elencate nell'art. 6 punti A B C D.

Su suolo innevato, gelato o saturo di acqua;

Su terreni privi di sistemazione idrauliche-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento;

Su suoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

La distribuzione dovrà essere eseguita in maniera uniforme con l'ausilio di idonei carri spandiliquame. Nei terreni coltivati a seminativo la distribuzione dovrà avvenire in maniera uniforme e dovrà essere seguita da immediato interrimento tramite aratura. Nei terreni coltivati a pascolo e pratopaseolo è consentito lo spandimento senza successivo interrimento purchè il liquame sia sottoposto a processo di stabilizzazione atto a ridurre le esalazioni maleodoranti. Dovrà essere garantita la distribuzione in maniera uniforme mediante idonei irrigatori o con carri spandiliquame. Modalità diverse di distribuzione delle deiezioni che non prevedono l'interrimento dovranno essere preventivamente autorizzate previo parere favorevole dei componenti ARPA e Dipartimento di Prevenzione.

**d) Materiale palabile proveniente da allevamenti avicoli:**

**E' sempre vietato lo spandimento per il periodo compreso tra il 15 Dicembre ed il 28 Febbraio di ogni anno;**

E' vietato lo spandimento su suolo innevato, gelato o saturo di acqua;

Non è consentito lo spandimento e la formazione di accumuli temporanei nei periodi e nelle zone elencate nell'art. 6, punti A B C D.

Su terreni privi di sistemazione idrauliche-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento;

Su suoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

La distribuzione potrà avvenire unicamente con carri spandiliquame in modo da garantire uniformità e dovrà essere seguita da immediato interrimento tramite aratura.

**6) Periodi e zone di divieto di spandimento, nonché di spostamento di materiale allo scopo di creare cumuli temporanei nei campi nell'intero territorio comunale:**

Per i **liquami** di tutti i tipi di allevamento nonché per **il materiale palabile proveniente da allevamenti avicoli:**

**A nel periodo compreso tra il 30 Giugno al 10 Settembre.**

**B nella settimana di Pasqua (intesa dal giovedì al martedì compresi).**

**C in tutti i giorni festivi e prefestivi nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il 30 Giugno.**

**D nelle zone distanti meno di 300 metri in linea d'aria dal perimetro dei centri abitati di Alfero, Balze, Capanne, Montecoronaro, Riofreddo, Verghereto, Ville di Montecoronaro, Falera, identificate negli allegati al P.R.G., nonché nella zona compresa tra le strade provinciali, comunali e mulattiere di: Balze,**

**Sant'Alberico, Cella, La Straniera, Bivio di Montecoronaro, Sassoni, Sodi, Degenza, Balze.**

**E nelle zone sopraelencate dal 01 Agosto al 31 Agosto è consentito lo spandimento con interrimento immediato, mentre è vietata la formazione di cumuli di letami bovini, equini, suini, ovini.**

**E' CONSENTITO AL DL FUORI DELLE ZONE SOPRAELENATE LO SPANDIMENTO DI MATERIALI PALABILI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI AVICOLI SENZA OBBLIGO DI INTERRAMENTO DAL 1° MARZO AL 31 MARZO ( CON L'ESCLUSIONE DELLA EVENTUALE SETTIMANA DI PASQUA ) E DAL 20 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE**

**7) .Prescrizioni per le concimaie:**

- a) Le concimaie, che debbono essere regolarmente autorizzate (sopra i 2 capi adulti) debbono essere poste in. atto in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, lo stoccaggio di tutti i materiali solidi e liquidi di provenienza zootecnica presso gli allevamenti devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento in. idonei contenitori secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia, ad eccezione delle polline essicate (provenienti da galline ovaiole) per le quali, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, in aggiunta dovranno essere previste apposite tettoie a protezione delle concimaie di contenimento.
- b) Il materiale solido dovrà essere accumulato in modo da non ricadere fuori della platea impermeabile ed i pozzetti dovranno essere svuotati periodicamente, in modo da garantire nel tempo la necessaria capacità di raccolta dei percolati.
- e) Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall' interno dei capannoni.

**8).Prescrizioni per i cumuli temporanei:**

Non è consentito il permanere di cumuli di sostanze organiche, destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a m. 150 dai centri abitati come individuati dalla perimetrazione del P.R.G. La distanza minima da rispettare per le case sparse è di m. 50; detta distanza è da considerarsi valida anche per i corsi d'acqua. I cumuli temporanei di concime organico, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 (due) giorni senza essere coperti con idoneo telo di plastica. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri insetti nocivi, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli. di effluenti zootecnici (letame, lettiere avicole ecc.), potranno avere un volume massimo calcolato secondo i parametri della L.R. 50/95 e proporzionato alle dimensioni dell'appezzamento da concimare, in modo da non superare l'apporto di 170 Kg/ha di azoto in zone vulnerabili e 340 Kg/ha di azoto in zone non vulnerabili che è comunque il massimo quantitativo di azoto distribuibile complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo. Detti cumuli non potranno permanere sul terreno per un periodo superiore a mese 6 (sei) e non potranno essere effettuati per 2 .(due) anni consecutivi sullo stesso appezzamento (per appezzamento si intende una porzione di terreno ricavato dal frazionamento di

un podere destinata ad una coltivazione particolare). Tutti i cumuli dovranno essere perimetrati da un solco adeguato e che non comunichi con fossi di scolo.

**Esclusioni dal campo di applicazione dell'ordinanza;** sono esclusi dai vincoli dell'ordinanza i composti provenienti da impianti autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e commercializzati conformemente alla legge 748/84; i concimi a matrice organica commercializzati conformemente alla legge 748/84 e derivati da processi di trasformazioni e/o lavorazione dei residui organici

- 9) Non è consentito il permanere di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere ad una distanza inferiore a mt. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione di sorgenti di acqua, superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblica utilità.
- 10) Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, **devono ricoprire il carico con un telone impermeabile** al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.
- 11) E' vietato nei centri abitati, ogni forma nuova di allevamento animale anche ad uso familiare, fatte salve quelle esistenti  
E' consentita la detenzione di un numero esiguo di animali da compagnia purché ciò non sia causa di esalazioni o rumori molesti e non possa originare inconvenienti igienico sanitari o turbativi alla quiete pubblica.  
E' altresì consentita negli agglomerati urbani diversi dal centro storico e negli abitati che confinano con aree destinate ad uso agricolo come individuate nel P.R.G., la detenzione di animali da cortile, esclusivamente ad uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il numero di capi adulti allevati non dovrà essere superiore a 10;
  - gli animali devono essere tenuti in luoghi opportunamente delimitati da idonei recinti, eventualmente coperti, che ne impediscano la fuoriuscita;
  - l'asportazione e lo smaltimento delle deiezioni deve avvenire almeno due volte alla settimana e comunque con modalità e frequenza tali da non causare inconvenienti igienico sanitari ed esalazioni moleste;
  - il posizionamento e la conduzione complessiva dell'allevamento devono essere tali da non causare fastidi o disagi ai vicini.

Con la presente è abrogata l'ordinanza Sindacale n. 10 del 13.05.04 prot. 3752.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, qualora non espressamente sanzionate da Leggi e/o Regolamenti Statali o Regionali, si procederà ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lo n. 267/2000 con l'applicazione di una sanzione amministrativa, per ogni prescrizione non rispettata con i seguenti importi:

per la violazione al previsto dagli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 7 (lettera b e lettera c) - 11, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro; **Oblazione euro 100.**  
Per la violazione al previsto dagli artt. 5 - 6 - 8 - 10, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 80 euro a 480 euro; **Oblazione euro 160.**

senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'art. 650 del C.P. e salvo che il fatto non costituisca più grave reato.  
I Vigili sanitari, i Tecnici ARPA e le Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo del rispetto della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 16.06.04